

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE
PUBBLICAZIONE SUL SITO “WEB” ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA, IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL
T.A.R. PER IL LAZIO - SEZIONE QUINTA CON ORDINANZA N. 21883/2025
NELL’AMBITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL N. RG. 5327/2025
UDIENZA PUBBLICA 10.06.2026**

Si rende noto che con **Ordinanza n. 21883/2025 del 19.11.2025, pubblicata in data 4.12.2025, il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Quinta**, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso iscritto al n. R.g. 5327/2025 e della citata Ordinanza, mediante pubblicazione sul sito “web” istituzionale del Ministero della Giustizia, di apposito avviso contenente le seguenti informazioni: 1) l’Autorità giudiziaria adita; 2) il numero di R.G. del ricorso; 3) una sintesi dei motivi di diritto; 4) gli estremi dei provvedimenti impugnati; nonché, l’indicazione in calce l’avviso che: *“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione V del TAR Lazio, Roma, del 19.11.2025, n. 21883/2025, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”*.

Consultazione del procedimento:

L’andamento del processo in esame può essere seguito consultando il sito internet www.giustizia-amministrativa.it nella sezione Attività giurisdizionale dedicata al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, inserendo il numero di registro generale del ricorso (5327) e l’anno (2025), nella sezione Ricerche, Ricorsi.

L’udienza pubblica è fissata per il 10.06.2026.

Pertanto, in adempimento della precitata Ordinanza n. 21883/2025, in tal modo si procede:

- 1) T.A.R. per il Lazio – sede di Roma – Sezione V;
- 2) Ricorso n. R.G. 5327/2025;
- 3) con il proposto ricorso, la sig.ra Araldo Martina Leonarda (nata a Caltanissetta l’11/07/2003 ed ivi residente – Cod. Fisc. RLDMTN03L51B429H), ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del giudizio di non idoneità del 7.03.2025, espresso dalla Commissione concorsuale di cui all’art. 106, comma 4, del D.Lgs. 443/1992 preposta all’accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali nell’ambito del Concorso pubblico per esami e titoli, per il reclutamento a complessivi 2568 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, ruolo maschile e femminile, indetto con P.D.G. 6 marzo 2024 e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti ad esso connessi, al contempo chiedendo l’accertamento e la tutela del diritto e dell’interesse legittimo pretensivo della medesima

ad essere correttamente valutata nell'ambito degli accertamenti psicofisici e attitudinali onde poter proseguire l'iter delle varie fasi concorsuali e venire inclusa in graduatoria. A tal riguardo la ricorrente esponeva di avere *“partecipato al concorso pubblico indetto con Decreto dell'8.03.2023 del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito D.A.P.), pubblicato sul portale unico INPA.GOV.IT in data 15/03/2023, per il reclutamento a complessivi n. 1713 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, di cui 1285 uomini e 428 donne. Superate le varie fasi della prova, la Commissione preposta agli accertamenti attitudinali la giudicava idonea. Ciò nonostante, la ricorrente – a causa del basso punteggio riportato alla prova scritta – risultava idonea ma non vincitrice nella graduatoria concorsuale. La medesima partecipava dunque a successivo Concorso pubblico a complessivi n. 2568 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, di cui 1926 uomini e 642 donne, indetto con P.D.G. 6 marzo 2024. Superata la prova scritta, superate le prove di efficienza fisica, giudicata idonea all'esito degli accertamenti psico-fisici, in data 7.03.2025 la ricorrente veniva sottoposta agli accertamenti attitudinali, e, nonostante avesse riposto alle domande del “Questionario orientativo”, le stesse dell'anno prima, e del test MMPI-2, lo stesso dell'anno prima, esattamente nello stesso modo in cui aveva risposto l'anno prima, del tutto inaspettatamente, veniva giudicata “NON IDONEA” dalla Commissione, con provvedimento notificato il giorno stesso con comunicazione a firma del segretario della Commissione, in quanto avrebbe “dimostrato una scarsa adattabilità all'ambiente di lavoro che si rileva dal limitato grado di socievolezza e dalla carente predisposizione al gruppo, espressione di una ridotta attitudine allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire”, venendo poi esclusa dal Concorso con decreto del Direttore Generale del Personale del D.A.P. notificato con nota prot. m_dg.GDAP.14.03.2025.0116271.U. I provvedimenti sopra menzionati venivano impugnati per “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 443/1992 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO-P.D.G. DEL 6.03.2024 – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA CONTRADDITTORIETA', INCONGRUITA', IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA' – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE E INGIUSTIZIA MANIFESTA”.* L'operato della Commissione dipartimentale preposta ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. agli accertamenti psicoattitudinali sugli aspiranti allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria è stato, nel caso della ricorrente, del tutto – e macroscopicamente – illogico e contraddittorio, di talché il giudizio di “non idoneità”

espresso in data 7.03.2025 risulta manifestamente arbitrario, irragionevole ed incongruo, e cioè illegittimo, come illegittimo risulta il conseguenziale decreto di esclusione dal concorso emesso dal Direttore Generale del Personale del DAP. Nella procedura concorsuale i cui esiti si impugnano con il presente ricorso non è stato tenuto conto del fatto che la ricorrente, nell'ambito della in tutto e per tutto identica procedura volta all'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria cui aveva partecipato un anno prima, era stata ritenuta IDONEA dalla medesima Commissione preposta per legge e composta da componenti aventi la medesima qualifica, e qualificazione, di quelli componenti la Commissione che ha espresso il giudizio opposto. Il giudizio di idoneità conseguito dalla ricorrente meno di un anno prima nell'ambito della procedura concorsuale volta all'assunzione di 1713 allievi agenti era (ed è) definitivo. Se la Commissione all'uopo preposta, nel maggio 2024, aveva verificato e stabilito che la ricorrente fosse in possesso di: "a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità; b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; c) una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione delle qualità attentive; d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro", e cioè dei requisiti attitudinali previsti dall'art. 13 dei due bandi di concorso, non è dato comprendere come - e non è neppure ragionevole ritenere che - l'adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro possa essere improvvisamente venuta a mancare! Ed infatti la condizione della ricorrente, sotto il profilo ricordato, non è certamente mutata in pochi mesi, essendo un tratto distintivo del carattere sostanzialmente imm modificabile. E ciò tanto più può riscontarsi se si procede alla comparazione dei documenti relativi ad entrambe le procedure esibiti dall'Amministrazione a seguito di istanza di accesso ex lege 241/90 (allegati 2 e 3 per quanto riguarda il primo concorso, allegati 5 e 6 per il secondo). Dalla mera disamina dei questionari orientativi compilati dalla ricorrente e delle schede di rilevazione del test MMPI-2 profilo grafico, si evince come la performance della ricorrente sia stata praticamente identica nei due diversi episodi concorsuali. Per tutti i motivi sopra esposti, la ricorrente CONCLUDE affinché l'Onorevole Tribunale Amministrativo adito,

contrariis reiectis, voglia: – dichiarare l’illegittimità e, per l’effetto, annullare, previa sospensione dell’efficacia, anche inaudita altera parte:–il decreto del Direttore Generale del Personale del D.A.P. del 13 marzo 2025 con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dal concorso pubblico a complessivi 2568 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 6 marzo 2024 e, per l’effetto, dall’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria;–il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice di cui all’art. 106, comma 3, del D.Lgs. 443/1992 in sede di accertamento del possesso dei requisiti psico-attitudinali del 7.03.2025;–ove occorrer possa, di ogni ulteriore verbale, operazione, valutazione e giudizio espressi dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso in esame, di estremi non noti, nonché, di ogni altro atto e o provvedimento, anche non noto, presupposto, connesso e, o, consequenziale a quelli impugnati e, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; nonché accertare e tutelare il diritto e l’interesse legittimo pretensivo della ricorrente ad essere correttamente valutata nell’ambito degli accertamenti psico-attitudinali ed a proseguire l’iter delle fasi concorsuali onde venire inclusa in graduatoria e, raggiunto il punteggio utile, ammesso alla frequentazione del Corso di Formazione Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria. Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari come per legge”. In data 12.05.2025, venivano pubblicate sul sito internet del Ministero della Giustizia le approvate graduatorie del Concorso a n. 2.568 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile, indetto con P.D.G. 6.03.2024 e, in data 14.05.2025, le convocazioni dei vincitori del Concorso a n. 2.568 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria al relativo Corso di formazione, atti che venivano impugnati con Atto di Motivi Aggiunti al Ricorso r.g. n. 5327/2025 con istanza cautelare e istanza per l’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. I citati atti venivano impugnati per i seguenti motivi: I - “ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DELLA GRADUATORIA DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DEL D.A.P. DEL 12.05.2025 E DELLE DISPOSTE CONVOCAZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE, PER ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI IMPUGNATI COL RICORSO PRINCIPALE PER “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 443/1992 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO-P.D.G. DEL 6.03.2024 – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA CONTRADDITTORIETA’, INCONGRUITA’, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’ – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE E INGIUSTIZIA MANIFESTA”; II –

“ILLEGITTIMITA’ DELLA GRADUATORIA DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DEL D.A.P. DEL 12.05.2025 E DELLE CONVOCAZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE – ILLEGITTIMITA’ DEL GIUDIZIO DI INIDONEITA’ DEL 7.03.2025 E DELLA RELATIVA ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DAL CONCORSO PER VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4 E SS. DELLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 443/1992 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA”. Con il primo motivo veniva ribadito quanto esposto con il ricorso, con il secondo si evidenziava come, sebbene il Bando prevedesse che le prove attitudinali sarebbero consistite nella somministrazione ai test, collettivi e individuali, e alla sottoposizione al colloquio con un componente della Commissione, nel caso di specie l’Amministrazione non risultava aver proceduto correttamente allo svolgimento del predetto accertamento in conformità alle previsioni citate, posto che nulla risultava in ordine al colloquio attitudinale individuale sostenuto dalla ricorrente, mancando integralmente il relativo verbale, ovvero, la relazione redatta all’esito dello stesso sul conto della ricorrente, con la conseguenza che non era dato sapere né comprendere come detto colloquio fosse stato articolato, nonché, da chi e come fosse stato valutato e se vi fosse stata necessità di suo successivo approfondimento. In particolare *“In ragione delle predette omissioni – a fronte dei medesimi esiti riportati dalla ricorrente nell’ambito degli accertamenti attitudinali nei due identici concorsi indetti a distanza di pochi mesi – il giudizio di inidoneità e gli ulteriori atti e provvedimenti impugnati, vengono a manifestarsi, in maniera ancor più pregnante, illegittimi; non potendo ritenersi legittimamente espletato un accertamento - “il colloquio sostenuto dalla ricorrente” - di cui non vi è minima traccia. Ne consegue che, in assenza della minima documentazione atta a illustrare in quali termini il citato accertamento, ossia il colloquio, si sia espletato, in alcun modo esso può assumersi ad elemento giustificativo e legittimante del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione, a meno che non si voglia riconoscere all’Amministrazione l’assoluto arbitrio – insindacabile persino giudizialmente in mancanza dei relativi riscontri (!) - nella valutazione degli accertamenti attitudinali. [...] Per quanto sopra esposto, la ricorrente, sig.ra Araldo Martina Leonarda, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata CONCLUDE affinché*

l'Onorevole Tribunale Amministrativo adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra illustrati, e previo accoglimento dell'istanza cautelare voglia:-accertare e dichiarare l'illegittimità, con conseguente annullamento: - del Decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 12 maggio 2025, pubblicato con Avviso in pari data sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia, con cui sono state approvate le graduatorie del Concorso a n. 2.568 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile, indetto con P.D.G. 6.03.2024;- delle convocazioni dei vincitori del Concorso a n. 2.568 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 6.03.2024, al 185° Corso di formazione, pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia con Avviso del 14.05.2025;- di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non noto, presupposto, connesso e, o, consequenziale a quelli impugnati e, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con vittoria di spese, competenze, onorari del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.”;

4) Gli atti e i provvedimenti impugnati col Ricorso:

- il decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 13 marzo 2025 con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dal concorso pubblico a complessivi 2568 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 6 marzo 2024 e, per l'effetto, dall'assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
- il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 106, comma 3, del D.Lgs. 443/1992 in sede di accertamento del possesso dei requisiti psico-attitudinali del 7.03.2025, notificato alla ricorrente in pari data;
- ogni ulteriore verbale, operazione, valutazione e giudizio espressi dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso in esame, di estremi non noti, nonché, di ogni altro atto e o provvedimento, anche non noto, presupposto, connesso e, o, consequenziale a quelli impugnati e, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

gli atti e i provvedimenti impugnati con Atto di motivi aggiunti al Ricorso:

- il Decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del 12 maggio 2025, pubblicato con Avviso in pari data sul sito internet del Ministero della Giustizia, con cui sono state approvate le graduatorie del Concorso a n. 2.568 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile, indetto con P.D.G. 6.03.2024;

- le convocazioni dei vincitori del Concorso a n. 2.568 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria al Corso di formazione, pubblicate sul sito internet del Ministero della Giustizia con Avviso del 14.05.2025;
- ogni altro atto e/o provvedimento, anche non noto, presupposto, connesso e, o, consequenziale a quelli impugnati e, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione V del T.A.R. Lazio, Roma, del 19.11.2025, n. 21883/2025, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, 16.12.2025

Avv. Riccardo Gozzi